



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. X/XXVIII R.G.

Il Giudice

letti gli atti e sentite le parti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del XIII/VI/XXIX;

osservato che *“l'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato d.lgs. n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 c.p.c.) consente d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà quantomeno riflettere se, svelatesi via via le cd incognite processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc.), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento”* (Trib. Bari, 09 dicembre 2014 e 28 novembre 2014) anche formulando, discrezionalmente, un'ipotesi transattiva giudiziaria, allorchè ricorrano le condizioni *ex art. 185 bis c.p.c.*;

rilevato che la proposta conciliativa viene formulata anche e sulla scorta delle indicazioni “orientative” per la sua migliore valutazione¹ che precedono, nonché, in disparte i numerosi profili in rito e la verosimile “irritualità” della modalità di proposizione dell'opposizione, applicando il principio della ragione più liquida in considerazione dei motivi in diritto già evidenziati dal G.E. nell'impugnato provvedimento, stante l'omessa trascrizione dell'atto di assegnazione della casa coniugale, alla luce della giurisprudenza sul punto (invero, nella fattispecie, non solo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non risulta trascritto *ex art. 155 quater c.c.* - vigente all'epoca in cui fu emesso, giusta novella di cui alla l. 54/06 e comunque riprodotto nel nuovo art. 337 *sexies c.c.*-, ma il creditore procedente risulta aver iscritto ipoteca volontaria il XX/XII/XXV -vedi relazione notarile-, per cui la presenza del provvedimento di assegnazione di per sé non solo non impedisce la vendita, ma consente al procedente/ipotecario di far subastare l'immobile come libero -cfr. Cass., 20 aprile 2016, n. 7776-, risultando di contro la giurisprudenza citata dall'opponente -Cass. n. 2893/2018- riferita a ipotesi verificatasi prima della citata modifica legislativa);

¹ Vedi in tal senso Tribunale Roma, sez. XIII, 01/02/2016 e Tribunale Roma, 23/09/2013.

ritenuto che appaia opportuno, ai fini di contenere i costi e i tempi della presente lite giudiziaria, sino alla sua prosecuzione alla fase definitiva, per le parti e per l'Ufficio formulare, ex art. 185 bis c.p.c., una proposta di conciliazione -come tale priva di qualunque valore di anticipazione dell'eventuale decisione finale, in rito o nel merito- nei termini che seguono:

definizione della lite con abbandono del giudizio, mercè la corresponsione, in favore dell'opposta, di contributo spese di € 1.000,00 per compenso professionale, oltre IVA ed accessori di legge;

rammentato che, oltre al contegno delle parti integrante mancata risposta alla proposta o rifiuto della stessa sostanzialmente ingiustificato, valutabile per norma generale nella sede della regolamentazione finale delle spese, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 91, co. 1, seconda parte, c.p.c.;

rammentato, inoltre, l'art. 96, co. 3, c.p.c.;

dato atto che viene, infine, fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale in punto di spese;

p.q.m.

visto l'art. 185 bis c.p.c.;

riservato ogni altro provvedimento, anche istruttorio;

RINVIA la causa all'udienza del V/II/XXXX per la dichiarazione delle parti in ordine alla proposta conciliativa che precede e per l'eventuale seguito.

Si comunichi.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Bari, IV/V/XIX

Il Giudice
CCCCCCC